

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 27-7875

Parere ex art. 24 del d.lgs.152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale, comprensiva di valutazione di incidenza, relativa al progetto "Progetto di adeguamento della diga di Ceppo Morelli sul torrente Anza", localizzato in comune di Ceppo Morelli (VCO), presentato dalla società Edison S.p.A.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

in data 16/10/2017, il proponente, Società Edison S.p.A., con sede legale in via Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano (MI), ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MATTM), ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006, istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, comprensiva di valutazione di incidenza, relativa al "Progetto di adeguamento della diga di Ceppo Morelli sul torrente Anza", localizzato nel comune di Ceppo Morelli (VB), nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 3 del citato d.lgs. 152/2006, secondo le modalità disciplinate dall'art. 18 della l.r. 40/1998;

in data 19/10/2017, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM, ha comunicato alla Regione e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini per l'espressione dei rispettivi pareri;

Il progetto prevede un intervento di adeguamento strutturale e idraulico della Diga di Ceppo Morelli, necessario a seguito della rivalutazione della piena con tempo di ritorno 1000 anni, che consiste nella realizzazione di una nuova diga a arco-gravità, a ridosso dell'esistente sbarramento, con in fregio un nuovo scarico di superficie, nell'adeguamento dello scarico di superficie esistente e in una serie di attività complementari, tra cui alcune sistemazioni spondali a valle della diga.

la valutazione di incidenza è stata richiesta dal proponente con riferimento alla ZPS IT1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco", presente nelle immediate vicinanze dell'intervento.

Dato atto che:

è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'art. 24 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale citata;

in particolare, il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, con nota prot. n. 24598/A1605A del 20/10/2017, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Agricoltura e Competitività del Sistema Regionale;

la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 3484 del 25/10/2017, ha provveduto a delegare la responsabilità del suddetto endoprocedimento al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 02/11/2017 è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione e dell'avvio del procedimento regionale;

il responsabile del procedimento ha indetto la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di cui all'oggetto, alle cui sedute sono stati convocati i soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale – Autorità di Bacino del fiume Po, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le

Infrastrutture Idriche ed Elettriche - Ufficio Tecnico per le Dighe di Torino, Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, Ente di Gestione del Parco Naturale Aree Protette dell'Ossola, ASL VCO, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comune di Ceppo Morelli – l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico, nonché le singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica; in data 06/11/2017 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di servizi, nel corso della quale è emersa l'esigenza di acquisire ulteriori approfondimenti documentali relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali, al fine di definire compiutamente gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente; tali esigenze di integrazioni sono state, quindi, rappresentate dalla Regione alla Direzione generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM, con nota prot. n. 60892/A1805A del 18/12/2017; con nota prot. n. 4311/DVA del 20/02/2018, il MATTM ha trasmesso al proponente la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, comprensiva delle integrazioni chieste dalla Regione Piemonte, sospendendo di fatto il procedimento; in data 18/07/2018, a seguito di una proroga di 120 giorni dei termini, concessa dal MATTM per la complessità degli approfondimenti da effettuare, il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste dal MATTM stesso; a tal riguardo, il MATTM, vista la consistenza ed i contenuti della documentazione integrativa trasmessa, che comprende anche un'integrazione alla valutazione di incidenza, ha richiesto al proponente, con nota prot. n. 17477 del 26/07/2018, di provvedere a predisporre un nuovo avviso al pubblico di avvenuto deposito della stessa; a seguito dell'effettuazione da parte del proponente del suddetto adempimento, il MATTM ha quindi provveduto alla pubblicazione sul proprio sito web del nuovo avviso al pubblico in data 11/09/2018; nel frattempo, il proponente, con nota prot. n. 1257 del 29/06/2018, ha effettuato, ai sensi degli artt. 245 e 249 e dell'Allegato 4 alla parte IV del d. lgs. 152/2006, comunicazione di superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione per l'arsenico in due campioni di suolo, a seguito della realizzazione di sondaggi ambientali eseguiti nell'ambito del presente procedimento di VIA; facendo seguito a tale comunicazione, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con nota prot. n. 25348 del 25/07/2018, ha rilevato che, ai sensi del d. lgs. 152/2006, la fruibilità dell'area in rapporto al progetto previsto è subordinata all'attuazione di un procedimento di bonifica (da avviarsi presso il Comune) prioritario rispetto ad altri procedimenti volti all'utilizzo dell'area; in esito alla comunicazione della Provincia, ARPA Piemonte, con nota prot. n. 70972/22.04 del 08/08/2018, ha evidenziato la necessità di decidere su un'eventuale sospensione del procedimento di VIA per espletare eventuali attività di bonifica; in data 21/09/2018, è stata effettuata la seconda seduta della Conferenza di servizi, al fine di concludere l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale, nonché di chiarire i sopra citati aspetti relativi alla bonifica; né la Provincia del Verbano Cusio Ossola né il Comune di Ceppo Morelli, seppure regolarmente convocati, hanno presenziato alla suddetta riunione e pertanto non sono stati acquisiti ulteriori elementi di valutazione, ancorché per quanto attiene agli altri aspetti di tipo ambientale non siano emerse particolari criticità, in data 28/09/2018 sono state richieste al MATTM, in qualità di autorità procedente, indicazioni in merito alla prosecuzione del presente iter procedurale; con nota prot. n. 24101 del 25/10/2018, il MATTM ha reputato che l'iter di valutazione di impatto ambientale possa procedere parallelamente alle procedure per la bonifica dell'area, di cui all'art. 242 del d. lgs. 152/2006. Premesso, inoltre, che relativamente alla Descrizione sintetica del progetto presentato e all'inquadramento territoriale, si evidenzia quanto segue.

L'attuale diga di Ceppo Morelli, struttura in calcestruzzo ad arco non tracimabile realizzata nel 1929, oggi a servizio della centrale di produzione idroelettrica di Battiglio, è sita in alta Valle Anzasca poco a monte dell'abitato del Comune omonimo. Attraverso lo sbarramento del Torrente

Anza (codice C.I. 01SS2N017PI), tributario diretto in destra orografica del fiume Toce e Corpo Idrico soggetto ad obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva “Quadro” sulle Acque n. 2000/60/CE, la diga genera un invaso idrico di capacità nominale di 470.000 m³, oggi ridotta a meno di un quinto a causa del notevole interrimento che rende anche lo scarico di fondo inutilizzabile.

L'intervento in progetto è stato approvato con nota prot. U.0012451 del 09/06/2016 dalla Direzione Generale per le Dighe del MIT, a seguito di integrazioni e revisioni, ed è finalizzato a garantire la sicurezza del serbatoio adeguando la portata di piena scaricabile al tempo di ritorno millenario (1.264 m³/s). In particolare si prevede la realizzazione di una nuova diga ad arco-gravità, immediatamente a ridosso dello sbarramento esistente, con realizzazione di una nuova configurazione degli scarichi (superficie, alleggerimento, fondo), messa in sicurezza dello scarico di fondo attuale, modifiche degli accessi alla diga e profilazioni e sistemazioni spondali a valle. L'opera in progetto prevede l'innalzamento del livello di massimo invaso (fino a 784,5 m s.l.m.) ma non la modifica della quota di massima regolazione (780,75 m s.l.m.), mantenendo invariati i valori concessori attuali.

Nel corso del cantiere, di durata quasi triennale (33 mesi), si prevede di sviluppare tutte le fasi e le attività necessarie alla realizzazione dell'opera contestualmente alla ordinaria gestione dell'invaso ad uso di produzione idroelettrica, deviando il deflusso del torrente Anza attraverso il preesistente canale di by-pass con restituzione immediatamente a valle della diga: sono previste a tal fine tre susseguenti operazioni di svasso totale in periodo invernale, con successivo - parziale - reinvaso in periodo tardo primaverile.

La zona di intervento è esterna ad aree in Rete Natura 2000, tuttavia risulta a distanza di circa 600 m dal confine della Zona a Protezione Speciale IT1140018 “Alte Valli Anzasca, Antrona, Bognanco” ed inoltre interferisce parzialmente con aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs.42/2004 e s.m.i.

relativamente alle Osservazioni del pubblico, ed ai pareri e contributi tecnici pervenuti, si evidenzia quanto segue.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Nel contesto dell'istruttoria regionale, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, è stato acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, espresso con nota prot. n. 21466 del 18/09/2018, unitamente ai seguenti contributi tecnici:

- nota prot. n. 24239/A1610A del 20/09/2018 del Settore Territorio e Paesaggio;
- nota prot. n. 42538/A1817A del 21/09/2018 del Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania;
- nota prot. n. 82571/22.04 del 24/09/2018 dell'ARPA - Dipartimento Valutazioni Ambientali;
- nota prot. n. 30769/A17000 del 07/11/2018 della Direzione Agricoltura;
- nota prot. n. 28832/A16000 del 08/11/2018 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Dato atto che, relativamente alle risultanze istruttorie (come da documentazione agli atti) risulta quanto segue.

Alla luce di tutta la documentazione pervenuta, delle risultanze della Conferenza di servizi, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, esaminata la documentazione presentata dal Proponente comprensiva delle integrazioni come ricapitolate nell'elaborato R0011666709CMO V01_integrazioni e come dettagliate nei relativi allegati tematici che risultano sufficienti a chiarire la maggior parte dei dubbi e delle perplessità emerse in prima istanza su alcuni aspetti realizzativi dell'opera in progetto, sono emerse alcune criticità progettuali e ambientali che danno luogo alle considerazioni ed osservazioni di seguito riportate, con la conseguente specificazione delle prescrizioni, condizioni, raccomandazioni e osservazioni illustrate nell'Allegato

A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere.

- Risorsa idrica

In base a quanto espressamente dichiarato negli elaborati di progetto, in fase di realizzazione dell'opera non sono previste significative attività di scavo ed asportazione dei sedimenti accumulati nell'invaso, salvo i modesti quantitativi superficiali (100 m³ circa) che si stima necessario rimuovere per liberare le aree di realizzazione dei nuovi organi di scarico di fondo e del deflusso minimo vitale (DMV); la rimozione del trasporto solido annualmente in ingresso al bacino è perciò demandata essenzialmente alle attività gestionali di svasso ed asportazione programmate con cadenza annuale - anche nel corso dei lavori in oggetto - e funzionali al mero contenimento dell'ulteriore interrimento del bacino, così come assentite nell'ambito del Progetto di gestione dell'invaso, approvato ai sensi del D.M. 30 giugno 2004 e s.m.i.

Quanto sopra evidenziato assume rilevanza in considerazione della contaminazione da arsenico (tenori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione), rilevata dal proponente in due campioni di terreno prelevati nell'ambito delle caratterizzazioni preliminari dell'area di intervento circostante lo scarico di superficie, e comunicata dal proponente stesso agli Enti competenti con nota prot. n. 1257 del 29/06/2018.

A tale riguardo, si evidenzia che l'invaso in esame risulta ubicato a valle di un'area nei secoli scorsi estesamente ed intensamente soggetta ad attività mineraria industriale e artigianale di estrazione e lavorazione di rocce aurifere; pertanto è possibile che nei primissimi decenni di esercizio dell'invaso (presumibilmente dal 1929 agli anni '60), nei quali è avvenuto il maggior interrimento, si siano depositati sedimenti contaminati, costituenti oggi sedimenti accumulati in profondità, sino a decine di metri dalla superficie. Questi ultimi non sono mai stati e non sono oggi, né, a quanto consta, in futuro, oggetto di previsione di movimentazione, poiché le asportazioni effettuate annualmente riguardano essenzialmente le recenti e superficiali deposizioni annuali e non sono ad oggi risultate contaminate al di sopra delle soglie di legge, come si evince dai report relativi alle operazioni di svasso e asportazione annualmente effettuate ai sensi del D.M. 30 giugno 2004.

Vi è motivo di ritenere pertanto che il progetto in esame, non interferendo con i sedimenti profondi, così come più volte evidenziato, risulti lontano dall'intercettarne le potenziali problematiche, fatta salva la necessità di opportune cautele operative in fase di cantiere anche fuori dall'invaso, in un'area potenzialmente critica.

A tal riguardo, si dà atto che ARPA Piemonte con nota prot. 71678 del 10/08/2018 ha fatto pervenire al proponente il proprio studio "Caratterizzazione dei Siti Minerari dismessi della Valle Anzasca - Definizione del valore di Fondo Naturale relativamente al parametro Arsenico" del Febbraio 2009.

Si rileva comunque che, parallelamente alla presente procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente, in data 29/09/2018, ha presentato al Comune di Ceppo Morelli, ai sensi dell'art. 242-bis del d. lgs. 152/2006, il progetto inerente la bonifica dei suddetti terreni.

Nei nuovi elaborati di progetto e specificatamente nelle tavole CP-AD-PE-17031a-RevB - B.3.12 (Struttura ad Arco-Gravità - Scarico di fondo - Sezioni) e CP-AD-PE-17031a-RevB - B.3.13 (Struttura ad Arco-Gravità - Scarico del DMV - Piante Profilo e sezioni), il piano d'imposta del nuovo scarico di fondo risulta ad una quota prossima (770 m s.l.m.) al livello dei sedimenti (769,80 m s.l.m.), mentre l'imbocco della presa DMV risulta ad una quota fra 70 e 150 cm più in alto rispetto a quest'ultimo.

Tale impostazione strutturale, dato atto che lo stesso elaborato integrativo R0011666709CMO V01_integrazioni evidenzia a pag. 45 come "la morfologia dei sedimenti" sia "estremamente variabile da un anno all'altro", non tiene conto delle potenziali future deposizioni di sedimento fine a ridosso della diga e alla necessità futura, per esse, di ulteriori fluitazioni o rimozioni ed inoltre renderebbe comunque più frequente il rilascio nel torrente Anza a valle dell'invaso di un DMV costituito da acque più fredde, più torbide e meno ossigenate rispetto a

quelle superficiali, specialmente in condizioni di massima colonna d'acqua invasata (regolazione a 780,75 m.s.l.m.).

- Terre e rocce da scavo, rifiuti, bonifiche

In merito alla rilevata contaminazione da arsenico già illustrata nel paragrafo precedente, si rileva che il Piano preliminare di riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo non costituenti rifiuto, ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo all'area di adeguamento dello scarico di superficie, è stato aggiornato in base alle evidenze rilevate, come si evince dalla documentazione integrativa (documento "R001 1666709CMO V01_Integrazioni.pdf" pagg. 47-50 ed "All.11-Analisi terreni.pdf"), escludendo, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del d.lgs. 120/2017, il riutilizzo in loco delle terre risultate contaminate (stima 350 m3) e non idonee.

Pertanto, fatti salvi i provvedimenti che dovranno comunque essere presi dal proponente anche a seguito delle ulteriori indagini da questo prospettate, finalizzate a delimitare nel dettaglio la contaminazione rilevata, si ritiene che, da questo punto di vista, sussistano i presupposti per dare avvio all'opera in esame.

- Rumore

La documentazione integrativa presentata definisce in maniera più puntuale e dettagliata l'impatto acustico generato dalle attività di cantiere. Poiché in base agli scenari presentati risulta che per due recettori (R1 ed R5, civili abitazioni) non verrebbe rispettato il differenziale acustico per un tempo (75 giorni) più che doppio rispetto alla durata limite prevista in merito dalla Regione Piemonte (30 giorni, rif. D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012), si ritiene poco condivisibile, quale mitigazione sufficiente, la richiesta di deroga al Comune di Ceppo Morelli, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 52/2000.

- Vegetazione, fauna e ecosistemi

Nonostante la scarsa "vocazione ittica" dichiarata dal proponente negli elaborati integrativi, nel Torrente Anza e, a valle dell'invaso, nei suoi piccoli tributari, risulta presente anche fauna ittica autoctona, ancorché in misura presumibilmente minoritaria.

La stima degli impatti sulla vegetazione è stata meglio definita sulla scorta degli approfondimenti forniti nell'elaborato forestale integrativo. Le aree boscate interessate dal cantiere risultano infatti modeste e considerato il previsto piano di recupero ambientale, è ragionevole ritenere che gli impatti sulla componente siano limitati.

- Piano di Monitoraggio Ambientale

Si ritiene condivisibile il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) presentato, così come integrato alle attività di monitoraggio già programmate nell'ambito del Progetto di Gestione dell'invaso autorizzato ai sensi del D.M. 30 giugno 2004. Si rileva unicamente l'inadeguatezza del PMA per quanto concerne la matrice Atmosfera dato che la previsione di campagne di monitoraggio quindicinali in fase ante operam ed in corso d'opera nel periodo ritenuto più critico, con rilievo orario del parametro PM10 potrebbe risultare allo stesso tempo oneroso e poco efficace, in assenza di un Piano d'Azione o quanto meno di accorgimenti specifici che consentano di affrontare eventuali criticità, anche temporanee.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto in oggetto, in quanto gli interventi sono da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica, nonché con la tutela delle acque, della fauna acquatica e degli ecosistemi, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, raccomandazioni e osservazioni illustrate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere; attestato che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i.;
la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di adeguamento della diga di Ceppo Morelli sul torrente Anza”, localizzato in comune di Ceppo Morelli (VB), presentato dalla società Edison S.p.A, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, comprensiva di valutazione di incidenza, per le ragioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio l'invio del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, per il prosieguo di competenza.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Parere ex art. 24 del d.lgs.152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale, comprensiva di valutazione di incidenza, relativa al progetto "Progetto di adeguamento della diga di Ceppo Morelli sul torrente Anza"

Condizioni ambientali e prescrizioni ritenute necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni

1. Premessa

Alla luce della documentazione presentata e di quanto emerso in sede istruttoria, si ritiene che, dal punto di vista ambientale, il progetto in esame possa essere attuato nelle modalità previste, fatte salve tutte le cautele e le condizioni ambientali elencate nel paragrafo successivo e l'adozione di tutte le misure di mitigazione e compensazione proposte nel SIA, nell'elab. "R001 1666709CMO V01_Integrazioni" e negli allegati specialistici, che si ritengono necessarie ai fini della piena compatibilità ambientale dell'opera.

2. Condizioni ambientali

Termine per l'avvio delle Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

- 2.1 Al fine di limitare il rischio di scadimento qualitativo dell'acqua in uscita dall'invaso, dovrà essere valutata la possibilità tecnica di innalzare di almeno 1 m sopra il livello individuato l'imbocco di presa del DMV, superando, se possibile, eventuali fattori ostativi non sostanziali.
- 2.2 Il progetto esecutivo dovrà essere integrato con elaborati grafici a corredo del progetto di recupero ambientale indicanti le superfici interessate dalle diverse opzioni del recupero (inerbimenti, messa a dimora di essenze forestali ecc.) e i particolari grafici degli interventi. Dovrà inoltre essere indicata la posizione dei cumuli di scotico del terreno vegetale.
- 2.3 In fase di progettazione esecutiva dovranno essere predisposti, per i recuperi ambientali, elaborati grafici riportanti sia le superfici interessate in corso d'opera dall'accumulo di terreno di scotico, sia quelle destinate a recupero (inerbimenti, messa a dimora di essenze forestali ecc.), con particolari grafici degli interventi.

Termine per l'avvio delle Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA e POST OPERAM - Fase di cantiere e di esercizio

- 2.4 Considerata la durata e la complessità dell'opera, durante lo svolgimento dell'attività di cantiere dovranno essere scrupolosamente applicate le forme di contenimento indicate dalle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" di APAT del gennaio 2018, e precisamente:
 - 2.4.1 effettuare una costante e periodica bagnatura e pulizia delle strade e delle piste utilizzate, pavimentate e non;
 - 2.4.2 pulire le ruote dei veicoli in uscita dalle aree di cantiere, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
 - 2.4.3 coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
 - 2.4.4 attuare un'adeguata limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
 - 2.4.5 bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;

- 2.4.6 evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;
- 2.4.7 i veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati con emissioni rispettose delle seguenti normative europee (o più recenti) ed essere sottoposti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità:
- veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1 secondo il Codice della strada): Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000 (Euro 3);
 - veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t, classificati N2 e N3 secondo il Codice della strada): Direttiva 1999/96/EC, Stage I (Euro III);
 - macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non-road mobile sources and machinery, NRMM: elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva 1997/68/EC, Stage I.
- 2.5 I tagli e gli abbattimenti forestali non dovranno essere effettuati nel periodo di nidificazione e riproduzione delle specie di fauna terrestre e avifauna, tra marzo e giugno compresi.
- 2.6 Come indicato nel testo coordinato di cui al punto precedente, al fine di mitigare i potenziali impatti sui pesci derivanti dalle attività in alveo, prima dell'esecuzione di interventi in alveo che possano determinare pericoli per la sopravvivenza della fauna ittica, si dovranno effettuare operazioni di allontanamento di tutta l'ittiofauna presente, e non solo di eventuali individui di trota marmorata, come proposto dal proponente.
- 2.7 Al fine di favorire la ricostituzione nel medio e lungo termine di una popolazione locale di trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) stabile ed in grado di riprodursi autonomamente, si ritiene preferibile che le immissioni annuali già svolte a titolo compensativo per conto del proponente, siano effettuati in modo diversificato tra monte e valle dell'invaso, ovvero che il piano di semina, da concordarsi con l'autorità provinciale competente, preveda ripopolamenti di trota marmorata nei tratti a maggiore vocazione posti a valle dello sbarramento e nei tributari laterali, mentre eventuali semine di salmonidi alloctoni (trote fario di linea atlantica e trote iridee) potranno essere previste a monte dello sbarramento o, al limite, in tratti del Torrente Anza isolati e distinti dai precedenti, per prevenire competizione trofica e ibridazione con gli esemplari autoctoni. Gli sviluppi ecologici di tale impostazione potranno essere seguiti nel tempo attraverso i campionamenti di fauna ittica programmati a valle del bacino nell'ambito delle attività annuali di svaso.
- 2.8 Il recupero ambientale dovrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche, gestionali e di ordine cronologico contenute nel progetto di recupero ambientale presentato dal proponente. Le operazioni dovranno essere dirette ed eseguite da personale qualificato in possesso delle necessarie competenze ed esperienze professionali.
- 2.9 Le operazioni di recupero ambientale dovranno avvenire in stagioni favorevoli allo sviluppo vegetativo dei postimi, quali la primavera o l'autunno.
- 2.10 Onde facilitare i ripristini, si consiglia la massima cautela nel recuperare ed accantonare il terreno risultante dalle operazioni di scotico con tutte le precauzioni di mantenimento inalterato della qualità: separare le aliquote relative ai diversi orizzonti del terreno e non invertirle in fase di stesa finale. Il terreno dovrà essere stoccato in condizioni favorevoli al mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche, in luoghi ombreggiati ed in cumuli eventualmente inerbiti per limitare erosione superficiale e perdita di umidità.
- 2.11 La ditta incaricata dei lavori di recupero ambientale dovrà assicurare l'approvvigionamento di terra vegetale in quantità da utilizzare immediatamente, limitando al massimo i tempi di stoccaggio sul sito, al fine di contenere la possibilità di eventuale contaminazione con semi di essenze alloctone invasive potenzialmente presenti nell'intorno della cava.
- 2.12 Data la rilevata presenza di specie vegetali esotiche invasive (quali *Buddleja davidii*) nell'area di intervento, in particolare quella destinata alla pista di cantiere M3, dovrà essere predisposto ed attuato un piano locale di gestione e rimozione delle essenze alloctone invasive, tenendo conto delle disposizioni in materia della Regione Piemonte, emanate con

DD.GG.RR. 46-5100 del 18/12/2012, 23-2975 del 29/02/2016 e 33-5174 del 12/06/2017, recanti approvazione ed aggiornamento degli elenchi delle specie esotiche vegetali ed informazione e sensibilizzazione in merito. Si tenga conto in particolare delle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale", approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017. Sarà cura della ditta incaricata dei lavori di recupero ambientale l'esecuzione di interventi coerenti con detto piano, ad esempio assicurando l'approvvigionamento di terreno vegetale in quantità tali da evitare o limitarne nel tempo lo stoccaggio, onde contenerne la contaminazione con essenze alloctone invasive.

- 2.13 Tutte le prescrizioni atte a mitigare gli impatti potenziali sulle componenti atmosfera, acqua, agenti fisici ed ecosistemi sono rinnovate anche per la fauna, per le interconnessioni esistenti tra questa e le suddette componenti, come già descritto nei paragrafi precedenti.
- 2.14 Fatta salva la facoltà in capo al Comune di Ceppo Morelli di rilasciare l'eventuale deroga richiesta, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 52/2000, dal proponente, secondo il proprio Regolamento Comunale, dovrà essere valutata la possibilità di un intervento diretto ai ricettori interferiti, al fine di una riduzione dell'esposizione degli stessi.
- 2.15 Dovrà essere valutata la possibilità di prevedere una sospensione dei lavori al sabato (quanto meno nelle fasi di cantiere risultanti più rumorose in base al cronoprogramma delle attività), perseguendo una limitazione dell'orario ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012.
- 2.16 Dovrà essere data attuazione al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) proposto, così come integrato alle attività di monitoraggio già programmate nell'ambito del Progetto di Gestione dell'invaso autorizzato ai sensi del D.M. 30 giugno 2004, con la cautela, per quanto concerne la matrice "atmosfera", di adottare un piano d'azione o quantomeno accorgimenti specifici che consentano di affrontare eventuali criticità, anche temporanee.

3. Ulteriori prescrizioni

- 3.1 Le fasi di lavorazione in alveo dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle precauzioni indicate nelle DD.GG.RR. 72-13725 del 29/03/2010 e 75-2074 del 17/05/2011 recanti "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006".
- 3.2 Il progetto d'ampliamento e proseguimento della coltivazione prevede la modifica permanente di 936 m2 di area boscata, per cui a norma dell'art. 19 della L.R. 4/2009 occorre predisporre il progetto di compensazione forestale.
- 3.3 Entro un termine massimo di mesi 6 dalla fine dei lavori, dovrà essere presentato ai competenti organi regionali il progetto di gestione, ai sensi del D.M. 30 giugno 2004 e s.m.i., relativo alla struttura di nuova realizzazione di cui all'oggetto, anche nel caso in cui le modalità di gestione delle acque ivi invase risultassero apparentemente non modificate.
- 3.4 Dovrà essere prestata particolare attenzione alle modalità di gestione di un possibile evento di piena, anche straordinario, che dovesse verificarsi in corso d'opera, in particolare definendo dei protocolli operativi per la pronta messa in sicurezza del cantiere e garantendo sempre la disponibilità di aree per il ricovero di mezzi e attrezzature in posizione non raggiungibile dalle piene.